



IL PARERE DEL LEGALE

# LA TUTELA DELLE FOTOGRAFIE

Dario Jucker

Il Tribunale di Milano ha accordato tutela a una fotografia che è stata copiata da un pittore per realizzare un dipinto. È accaduto a Mauro Davoli, fotografo parmense, il quale ha visto riprodotte le sue nature morte nei quadri del pittore iperrealista Giovanni Muscio. In questo caso, nonostante le opere derivate siano state realizzate in una forma diversa dall'opera originale, l'organo giudicante – poiché i quadri erano assolutamente identici alle fotografie – ha riconosciuto che era stata realizzata una riproduzione non autorizzata. Non sempre però il limite tra una copia e una semplice ispirazione è così definito, e non tutte le fotografie sono tutelate dal diritto d'autore. Il riconoscimento delle fotografie come opere tutelate dal diritto d'autore è alquanto recente e la protezione accordata dalla legge non è pari a quella prevista per le altre opere d'arte. I motivi della differente tutela sono diversi. In primo luogo la fotografia richiede l'utilizzo di una macchina, a differenza delle tecniche artistiche tradizionali (pittura e scultura), per cui è stata considerata fino a poco tempo fa un'arte minore. È evidente che questo pensiero, in un contesto in cui sempre meno manualità viene richiesta per realizzare un'opera, dovrà essere riconsiderato. In secondo luogo, la fotografia è una tecnica artistica giovane rispetto a quelle tradizionali, essendo stata inventata nel 1839. Infine la minore tutela accordata dai legislatori è motivata dal fatto che le fotografie, a differenza delle altre opere d'arte tradizionali, svolgono un'importante funzione sociale di documentazione di eventi, per cui non si sono voluti creare eccessivi ostacoli alla loro circolazione. A livello internazionale, la Convenzione d'Unione di Berna (la massima fonte in materia) ha inserito le fotografie tra le opere tutelate nel 1948 e solo nel 1994 ha previsto una maggiore durata per la tutela, accordata a livello europeo nel 1998. In Italia le fotografie sono state incluse tra le opere proteggibili nel 1925, con una durata della tutela di 20 anni. Nel 1979 il legislatore ha adottato l'attuale normativa. La legge ora prevede la tutela delle fotografie in base al livello di creatività coinvolto. Le foto

creative (o opere fotografiche) sono protette dal diritto d'autore e le non creative (o semplici) sono protette dai diritti connessi e le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali e disegni tecnici non sono affatto protette. Questo articolo vuole mettere in luce come in concreto il requisito della creatività sia difficile da definire, con conseguente incertezza in merito alla tutela delle opere. Partiamo dalle opere fotografiche. Le opere fotografiche sono tutelate alla stregua di tutte le altre opere d'arte. Pertanto l'artista (e gli eredi) è titolare di diritti patrimoniali (quali la prima pubblicazione, la riproduzione, la comunicazione al pubblico, la distribuzione e l'elaborazione) per 70 anni dalla sua morte e di diritti morali (la paternità e il diritto di opporsi alle modifiche pregiudizievoli al suo onore). L'artista ha poi gli stessi limiti alla sua esclusiva previsti per le altre opere d'arte (tra gli altri: il diritto di critica, discussione, insegnamento, ricerca scientifica e cronaca). Le fotografie semplici sono invece quelle opere che hanno un'ottima fattura artigianale, ma che non oltrepassano la rappresentazione della situazione oggettiva che il fotografo si trova davanti agli occhi in un dato momento. In altre parole, specifica la Corte di Appello di Milano, le fotografie semplici non hanno “quel salto creativo che aggiunge l'immaginazione alla semplice riproduzione del soggetto”, ovvero non sono creative *tout court*. Il problema concreto è distinguere nella pratica quando vi è un apporto creativo o una semplice riproduzione della realtà. Infatti è evidente che, se da un lato qualsiasi ripresa (anche la più semplice a livello amatoriale) richiede una scelta del fotografo in merito all'inquadratura, ai tempi e al diaframma, dall'altro ogni fotografia (anche dello stesso soggetto) sarà diversa da un'altra, non ripetendosi mai le stesse condizioni ambientali. Anche gli altri criteri individuati dai vari organi giudicanti non danno certezza: si parla di “apporto personale del fotografo”, di “fantasia dell'autore”, di “scelta dell'angolo di ripresa”, di “impostazione delle luci e delle ombre” e di altri simili parametri. La mancanza di un criterio certo, che di fatto de-

manda al giudice una larga discrezionalità in merito al valore artistico dell'opera, è aggravata dal fatto che l'inclusione dell'opera in una delle due categorie sopra riportate ha conseguenze determinanti sulla sua tutela. Se è infatti vero che i fotografi semplici hanno diritti patrimoniali e morali in certa misura simili a quelli dei fotografi creativi, è altresì vero che la tutela dura per soli 20 anni dalla produzione della fotografia ed è condizionata all'indicazione del nome dell'autore e dell'anno di produzione della foto. Il che significa che, se per caso il fotografo “semplice” si dimentica di indicare il suo nome e l'anno di produzione, la fotografia è liberamente riproducibile da terzi. Il complesso quadro normativo è ulteriormente complicato dalla linea di confine esistente tra le fotografie semplici e l'ultima categoria di foto, ovvero quelle di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali e disegni tecnici, opere non proteggibili e dunque liberamente riproducibili dai terzi. Ha senso stabilire una distinzione basata sull'oggetto della fotografia, se — come abbiamo visto — a sua volta la distinzione tra opere fotografiche e foto semplici si basa su un criterio qualitativo, quale la creatività? Una fotografia di un oggetto materiale non può essere creativa? Cos'è un oggetto materiale? La giurisprudenza, per tentare di mettere chiarezza, ha affermato che non è vero che le fotografie semplici non sono del tutto creative, ma che le opere fotografiche sono “particolarmente creative” (hanno cioè un valore artistico “elevato”). Quelle semplici invece hanno un basso grado di creatività, del tutto assente invece per l'ultima categoria. È evidente che anche questo criterio non fa che riproporre in diversa formula gli stessi problemi. Viene demandata al giudice una difficile valutazione in merito al valore artistico della fotografia, valutazione che sarà di difficile applicazione, soprattutto in un'epoca nella quale i confini tra ciò che ha valore artistico, e ciò che ne è sprovvisto, sono indefiniti. Per cui, o si finirà per tutelare tutte le fotografie (anche quelle meramente documentative con un difficile bilanciamento con l'esigenza di libertà dell'informazione e di circolazione delle immagini) o il giudice dovrà appigliarsi a un valore artistico del tutto soggettivo, che non consente di determinare a priori quali opere siano protette.